

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti condizioni generali di contratto disciplinano il rapporto tra Committente (indicato anche come "Cliente") e Media One s.r.l. avente ad oggetto l'esposizione pubblicitaria. La Commissione Pubblicitaria (di seguito indicata anche come "contratto") verrà eseguita in conformità a quanto previsto nell'Atto di Concessione in vigore con la società Concedente che ha in propria disponibilità le aree all'interno delle quali sono collocati gli spazi ove vengono eseguite le affissioni pubblicitarie, nonché alle disposizioni emanate e/o emanando dal predetto Concedente.

In particolare, il Committente prende atto delle seguenti clausole, che condivide e sulle quali si dichiara fin d'ora d'accordo:

- L'esecuzione – in toto e/o in parte – della presente Commissione può non essere autorizzata, o venire sospesa o revocata, in qualunque momento dal Concedente;
- Il Committente non potrà cedere a terzi l'oggetto della presente Commissione, se non nel caso di cessione della propria attività, e potrà utilizzare quanto a lui riservato esclusivamente per l'esecuzione delle iniziative descritte nella presente Commissione;
- Qualora il Concedente concedesse ad altra Organizzazione o gestisse in proprio l'espletamento del servizio di Pubblicità, la presente Commissione proseguirà – ad ogni conseguente effetto – sino alla prevista scadenza e/o a quella dell'eventuale rinnovo automatico in caso di mancata disdetta;
- Per tutta la durata della Commissione il Committente non potrà cambiare/modificare autonomamente le caratteristiche e/o spostare/alterare il materiale pubblicitario esposto.
- Le dimensioni dell'impianto, come indicate nella commissione, sono orientative e il Cliente è consapevole ed accetta che l'effettiva superficie del messaggio pubblicitario può essere inferiore alle citate dimensioni fino a un massimo del 10%.
- Fermo restando quanto indicato nei successivi articoli 6 e 7 la campagna pubblicitaria inizierà il primo giorno indicato nella commissione e verrà eseguita entro cinque giorni dall'inizio.
- L'oggetto del presente contratto nonché le obbligazioni nascenti dal medesimo ed i relativi dati potranno essere trasmessi per fini puramente statistici dalla Media One a primarie Società del settore.

Nel caso la Commissione sia relativa, in tutto o in parte, alla pubblicità da proiettare/trasmettere su videowall (ad es. schermi video, tablet, pannelli etc.) installati presso un temporary store condotto in locazione dalla Committente con separato contratto, la videocomunicazione presentata sui predetti videowall dovrà rispondere ai seguenti principi oltre ad essere conforme alle Condizioni Generali tutte:

- I contenuti video dovranno essere preventivamente approvati;
- Non dovrà né potrà essere passata pubblicità di prodotti al di fuori di quelli venduti presso i temporary;
- Non potrà essere fatta attività promozionale relativa allo sfruttamento della videocomunicazione sui suddetti impianti;
- La proiezione del contenuto video dovrà essere gestita esclusivamente dalla Media One tramite regia remota, non potendo il Committente procedere in autonomia;
- La Media One provvederà al cambio del messaggio pubblicitario trasmesso sui videowall, tale cambio può avvenire a non meno di 7 giorni dalla messa in onda del messaggio precedente;

2. MANCATA/PARZIALE ESPOSIZIONE MANUFATTI

La presente Commissione sarà valida ed efficace anche se una o più delle iniziative previste non potessero essere eseguite per mancata autorizzazione da parte del Concedente e/o per dinieghi di autorizzazione del Comune interessato per territorio e/o di altri Enti all'uopo preposti. Il corrispettivo pattuito sarà proporzionalmente ridotto, decurtando dal totale le singole voci relative alle iniziative non eseguite. Si esclude espressamente in ogni caso la facoltà di recesso di cui all' art. 1464 Cod. Civ. ultima parte.

3. RESPONSABILITA' COMMITTENTE

La responsabilità verso qualsiasi terzo per il contenuto e la forma degli annunci pubblicitari resta interamente ed esclusivamente a carico del Committente, che comunque manleverà e terrà indenne la Media One Srl e il Concedente da qualsiasi richiesta dovesse essere al riguardo formulata da terzi nei suoi confronti. Con particolare riferimento al servizio denominato "noleggior area engagement" e "wrapping", le parti precisano che la prestazione prevista al suesposto articolo 1 non comprende la custodia ed presidio delle aree presso le quali saranno installati impianti e/o dispositivi e/o qualsiasi altro elemento fisso e/o mobile funzionale ai servizi resi da Media One s.r.l.. Conseguentemente, le prestazioni ed attività di cui sopra rimangono escluse dall'oggetto del presente contratto e, come tali, non possono determinare responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, anche nei riguardi di terzi, in capo a Media One s.r.l.

4. CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLA COMUNICAZIONE COMMERCIALE – CLAUSOLA DI ACCETTAZIONE

MediaOne s.r.l. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Edit Holding S.r.l.

SEDE LEGALE e OPERATIVA:
Via Flaminia, 495
00191 Roma
T. +39 06 97240162/3/4

UFFICIO MILANO:
Via Meravigli, 16
20121 Milano
T. +39 06 97240162/3/4

Capitale Sociale Euro 500.000 i.v. - R.E.A. 975793
C.F./P.IVA e Reg. Imprese RM n. 06553331007
email: info@media-one.it
www.media-one.it



Il Committente dichiara di conoscere ed accettare senza riserva alcuna le norme del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e si impegna a conformarsi alle stesse ed alle consequenziali decisioni che dovessero venire adottate dal Comitato di Controllo e dal Giurì, peraltro obbligatorie e vincolanti anche per l'Atto di Concessione predetto.

5. REVOCA/SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI – RECESSO DELLE PARTI – RINNOVO AUTOMATICO CONTRATTI LONG TERM

Il Committente non avrà diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento qualora l'esecuzione non fosse possibile e/o dovesse – in toto o in parte – cessare o venire temporaneamente sospesa o definitivamente interrotta per mancato rinnovo della Concessione in essere col Concedente e/o per disposizioni e/o esigenze del Concedente, oppure a seguito di delibere di Comuni, Regioni, ANAS o di altri Enti. Resta quindi inteso che il Committente, per l'ipotesi di cessazione anticipata del contratto con Media One srl, avrà diritto solo ed esclusivamente alla riduzione del corrispettivo in misura proporzionale alla riduzione della durata del rapporto contrattuale. Il Committente è consapevole ed accetta che la Media One Srl eserciti la facoltà di recedere dal contratto e non avrà diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento in caso di mancata autorizzazione da parte del Concedente e/o in caso di diniego di autorizzazione del Comune interessato per territorio e/o di altri Enti all'uopo preposti. Il Committente ha facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto ai seguenti termini e condizioni:

- con un preavviso di oltre 30 giorni dalla data programmata per l'esposizione pubblicitaria senza corrispondere alla Media One alcun indennizzo e/o risarcimento;
- con un preavviso ricompreso fra i 15 ed i 30 giorni dalla data programmata per l'esposizione pubblicitaria, corrispondendo alla Media One il 30% del valore della Commissione pubblicitaria;
- con un preavviso ricompreso fra 1 e 15 giorni dalla data programmata per l'esposizione pubblicitaria, corrispondendo alla Media One il 50% del valore della Commissione pubblicitaria.

Il Committente non potrà recedere dal presente contratto ad esposizione pubblicitaria già iniziata. Per tutti i contratti di durata uguale o superiori ad 1 anno, alla data di scadenza indicata nella Commissione pubblicitaria, il Contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di pari durata. Al fine di evitare il rinnovo del contratto, il Cliente è tenuto ad inviare formale disdetta a mezzo raccomandata AR o pec nel termine di 3 mesi antecedenti la data di scadenza dell'esposizione pubblicitaria.

6. CONSEGNA CREATIVITÀ

Il Committente si impegna a consegnare a Media One Srl, nel termine di 10 giorni lavorativi antecedenti alla data di inizio della campagna pubblicitaria, la creatività esecutiva in scala necessaria alla realizzazione del materiale pubblicitario. In caso di invio oltre il termine anzidetto Media One non garantirà il rispetto del termine iniziale della campagna stessa.

Il committente si impegna altresì a consegnare la creatività di cui al comma che precede nell'assoluto rispetto ed in conformità a tutte le prescrizioni contenute nella scheda tecnica che Media One ha inviato al cliente al momento della conclusione del contratto. Resta inteso tra le parti che laddove la creatività non fosse conforme alla citata scheda tecnica Media One rappresenterà la circostanza al committente senza indugio ed il committente stesso dovrà provvedere all'invio della nuova creatività entro 3 giorni.

La consegna della creatività da parte del Committente costituisce accettazione implicita della Commissione pubblicitaria e delle presenti condizioni generali.

7. AUTORIZZAZIONE CREATIVITÀ

La Media One Srl potrà inviare copia della creatività di cui al punto 6) al Concedente per la preventiva autorizzazione. Il Committente prende atto e si dichiara d'accordo che, qualora la creatività non venisse approvata, resterà impegnato a consegnarne un'altra entro 3 giorni dalla relativa richiesta di Media One: in tal caso Media One non garantirà il rispetto del termine iniziale della campagna pubblicitaria. In ogni caso Media One si riserva l'approvazione definitiva del messaggio pubblicitario.

8. MANCATO INVIO DELLACREATIVITÀ

Nel caso di mancata consegna da parte del Committente della creatività e/o dei materiali pubblicitari occorrenti e di quant'altro necessario, Media One Srl avrà facoltà di ottenere comunque la corresponsione del corrispettivo stabilito oppure di considerare risolta la Commissione con addebito del 30% del corrispettivo pattuito a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

9. MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Qualora a seguito di manutenzione straordinaria si rendesse necessaria la sostituzione del manufatto pubblicitario, Media One Srl garantirà il rifacimento dello stesso, con il materiale pubblicitario originario.

10. MATERIALE PUBBLICITARIO

Il materiale pubblicitario predisposto direttamente dal Committente dovrà essere imballato, trasportato e consegnato, a propria cura e spese, a Media One nella località da quest'ultima indicata, con almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio della campagna pubblicitaria. In caso di invio oltre il termine anzidetto Media One non garantirà il rispetto del termine iniziale della campagna stessa. La consegna del materiale pubblicitario da parte del Committente costituisce accettazione implicita della Commissione pubblicitaria e delle presenti condizioni generali.

11. PROPRIETA' DEL MATERIAL PUBBLICITARIO, MARCHI E SEGNI DISTINTIVI

Il materiale pubblicitario, al termine del periodo di esposizione, rimane di proprietà di Media One e pertanto non verrà restituito al Committente. Il Committente concede a Media One una licenza di uso non trasferibile e gratuita sul proprio marchio, logo e ogni altro segno distintivo del Committente necessario all'esecuzione della Campagna Pubblicitaria (i "Segni Distintivi") ai fini di consentire a Media One di adempiere agli obblighi di cui al Contratto. È espressamente riconosciuto a Media One il diritto di utilizzare a titolo gratuito i Segni Distintivi per proprie campagne di marketing anche successivamente alla scadenza del presente contratto mediante l'utilizzo degli stessi sul proprio sito web, social network e per la creazione di progetti di promozione della propria attività. Nell'espletamento di detta attività, Media One si obbliga a non comprometterne in alcun modo il valore o il carattere distintivo dei Segni Distintivi e a non alterarli in alcun modo. Resta inteso che ogni diritto di proprietà industriale relativo ai Segni Distintivi resterà di esclusiva titolarità del Committente.

12. CLAUSOLA SOLVE ET REPETE

Il Committente dichiara che non opporrà eccezioni al fine di evitare o di ritardare la prestazione dovuta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1462 Cod. Civ.

13. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Regolamento UE 2016/679

Il Committente dichiara di essere a conoscenza dell'informativa – di seguito, in sintesi, ribadita – prevista dal Regolamento UE 2016/679. I dati forniti potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della citata normativa e in tal senso esprime formale consenso con la sottoscrizione del presente contratto. Il titolare del trattamento è Media One Srl presso la sede di Bracciano (RM) – Via di Valle Foresta n. 14. I dati forniti sono raccolti con modalità telematiche, trattati, comunicati e diffusi, anche con l'ausilio di mezzi elettronici per gestione delle attività amministrative, contabili e fiscali/finalità previste dagli obblighi di Legge, regolamenti e dalle Normative Comunitarie/esecuzione di obblighi contrattuali/finalità commerciali e finalità statistiche funzionali all'attività economica della Media One Srl. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il Committente ha diritto di conoscere in ogni momento e chiedere conferma di quali siano i suoi dati e come essi vengono utilizzati, inoltre ha il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e cancellare, trasformare in forma anonima, chiedere il blocco o opporsi al loro trattamento. Per esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679, sopra riassunti, il Committente dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a Media One Srl – all'attenzione del responsabile del trattamento dei dati personali, c/o la sede di Bracciano (RM) – Via Di Valle Foresta n. 14 nella persona del Responsabile I.T.. Il trattamento dei dati avverrà in modo da garantire la loro sicurezza e riservatezza. Nello svolgimento dell'attività economica la Media One Srl, si avvale, per il trattamento dei dati personali di cui sopra, anche di Aziende esterne (come Centri elaborazione dati, Professionisti, Banche e Assicurazioni, Associazioni di categoria) alle quali gli stessi possono essere comunicati per il trattamento eseguito, sempre nell'ambito delle finalità sopra riportate.

REGOLE ATTINENTI IL CORRISPETTIVO

14. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E PENALE

Il mancato versamento del corrispettivo nei termini e con le modalità previste comporterà la risoluzione di diritto del contratto costituendo grave inadempimento e quindi il diritto di Media One di rimuovere senz'altro avviso ed immediatamente il materiale pubblicitario esposto, addebitando contemporaneamente al Committente, a titolo di risarcimento danni e di penale, il 50% dell'importo residuo dell'ordine stesso, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

15. FORO

Per qualsiasi controversia – nessuna eccettuata – eventualmente originatasi dalla presente Commissione il Foro Competente a dirimere la controversia sarà esclusivamente quello di Roma, rinunciando il Committente espressamente – ora per allora – a qualsiasi eccezione al riguardo, ciò anche se la Media One Srl avesse messo tratte e/o ricevute bancarie a carico e al domicilio del Committente, oppure questi abbia rilasciato assegni di c/c e/o cambiali. Tutte le spese per eventuali adempimenti richiesti dalla legge, compresa l'eventuale registrazione del presente ordine, saranno a carico del Committente. Nel dare conferma della presente Commissione, il Committente dichiara espressamente di aver preso visione delle seguenti clausole i cui contenuti sono stati previamente oggetto di informativa: punto 1 (ambito di applicazione), 2 (mancata/parziale esposizione dei manufatti), 3 (responsabilità committente), 5 (revoca/sospensione delle autorizzazioni – recesso delle parti - Rinnovo automatico contratti long term), 6 (consegna creatività), 7 (autorizzazione creatività), 8 (mancato invio della creatività), 9 (manutenzione straordinaria), 10 (materiale pubblicitario), 11 (proprietà del materiale pubblicitario, marchi e segni distintivi), 12 (clausola solve et repete), 14 (clausola risolutiva espressa e penale) e 15 (foro competente) e, nel contempo, di aver pienamente compreso il significato di tutte le clausole qui indicate e di approvarle espressamente e specificamente ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 Cod. Civ.